



I lavoratori “salvaguardati”

Lavoratrici e lavoratori che possono accedere a pensione sulla base dei requisiti vigenti prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 201/2011 del 6.12.2011 anche se maturati dopo il 31.12.2011





I lavoratori “salvaguardati”

Conservano le disposizioni in materia di accesso e di regime delle decorrenze per il pensionamento vigenti prima del 6.12.2011 anche se maturano i requisiti dopo il 31.12.2011

1) Nel limite di 65.000 unità le categorie di lavoratori previste dalle seguenti disposizioni:

- art. 24, c. 14 e 15, legge n. 214/2011;
- art. 6, c. 2-ter, 2 quater e 2-septies della legge n. 14/2012;
- decreto ministeriale del 1° giugno 2012

2) Nel limite di 55.000 unità le categorie di lavoratori previste:

- dall'art. 22, della legge n. 135/2012 (è previsto per la sua attuazione un decreto ministeriale da emanarsi entro 60 giorni dal 15.08.2012, data di entrata in vigore della legge n. 135/2012).



I “salvaguardati” nel limite di 65.000

Il decreto ministeriale del 1° giugno 2012

Tipologia dei lavoratori in deroga	Numero
Lavoratori in mobilità ordinaria	25.590
Lavoratori in mobilità lunga	3.460
Lavoratori con prestazione dei fondi di solidarietà	17.710
Autorizzati al versamento volontario della contribuzione	10.250
Lavoratori dipendenti pubblici in esonero dal servizio	950
Lavoratori in congedo straordinario per figli con handicap	150
Lavoratori con accordo all'esodo cessati entro il 31.12.2011	6.890
Totale lavoratori derogati nel limite delle risorse	65.000



I “salvaguardati” nel limite di 65.000

a) **25.590 lavoratori collocati in mobilità ordinaria** ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223/91 e successive modificazioni (sono esclusi i lavoratori beneficiari della mobilità in deroga)

Condizioni



- accordo sindacale stipulato prima del 4.12.2011
- cessazione attività lavorativa entro il 4.12.2011
- perfezionamento dei requisiti per il pensionamento previgenti al 6.12.2011 entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;
 - la verifica della maturazione dei requisiti entro il periodo di fruizione della mobilità va fatta al 24.07.2012, data di pubblicazione del DM del 1°.6.2012; eventuali prolungamenti del periodo di mobilità per sospensioni (contratti a tempo determinato) successive al 24.7.2012 non vengono considerati.



I “salvaguardati” nel limite di 65.000

b) 3.460 lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 223/91 e successive modificazioni (compreso i lavoratori ultracinquantenni di cui alla legge n. 127/2006)

Condizioni



- accordo sindacale stipulato prima del 4.12.2011
- cessazione attività lavorativa entro il 4.12.2011



I “salvaguardati” nel limite di 65.000

c) **17.710** lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2, comma 28, della legge n. 662/96

Condizioni

- titolarità della prestazione straordinaria alla data del 4.12.2011
ovvero
- titolarità della prestazione straordinaria da data successiva al 4.12.2011 sulla base di accordi stipulati entro il 4.12.2011 e con accesso alla prestazione autorizzato dall'Inps
 - in tal caso gli interessati restano a carico del fondo fino a compimento di 62 anni di età.



I “salvaguardati” nel limite di 65.000

d) **10.250** lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione

Condizioni

- autorizzazione alla prosecuzione volontaria alla data del 4.12.2011
- perfezionamento della decorrenza della pensione entro il 6.12.2013 (i dipendenti devono perfezionare i requisiti per il diritto alla vecchiaia o alla anzianità entro novembre 2012; gli autonomi, o i dipendenti con contribuzione mista li devono aver perfezionati entro maggio 2012);
- almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6.12.2011
- non devono aver ripreso l'attività lavorativa successivamente all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria (i LSU ed i voucher non si considerano attività lavorativa)



I “salvaguardati” nel limite di 65.000

e) **950** lavoratori che hanno in corso l’esonero dal servizio di cui all’art. 72, comma 1, della legge n. 133/2008 (o da leggi regionali con disciplina analoga)

Condizioni



- esonero dal servizio in corso alla data del 4.12.2011
ovvero
- provvedimento di concessione dell’esonero dal servizio emanato antecedentemente alla data del 4.12.2011





I “salvaguardati” nel limite di 65.000

f) **150** lavoratori in congedo straordinario per assistere figli con **disabilità grave** ai sensi dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001

Condizioni



- in congedo alla data del 31.10.2011
- perfezionamento del requisito contributivo per il pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica (con 40 anni di anzianità contributiva) entro 24 mesi dalla data di inizio del congedo



I “salvaguardati” nel limite di 65.000

g e h) 6.890 lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro in ragione di accordi individuali (risoluzione consensuale **non** unilaterale) sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 (innanzi a commissioni di conciliazione nelle DTL) e 412-ter del c.p.c. (a seguito di procedura arbitrale), o in ragione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulate dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale

Condizioni



- cessazione del rapporto di lavoro entro il 31.12.2011
- perfezionamento della decorrenza della pensione entro il 6.12.2013
- nessuna rioccupazione successiva alla data di risoluzione del rapporto di lavoro





I “salvaguardati” nel limite di 65.000

Nelle categorie di lavoratori collocati in mobilità ordinaria, in mobilità lunga e titolari di prestazione a carico dei fondi di solidarietà di settore rientrano anche i “salvaguardati” dal regime delle decorrenze introdotto dalla legge n. 122/2010 (10.000 lavoratori derogati dalle c.d. finestre mobili o a scorrimento)



Tali lavoratori possono avvalersi sia della deroga in materia di finestra mobile che della deroga dai nuovi requisiti di accesso alla pensione introdotti dalla legge n. 214/2011





I “salvaguardati” nel limite di 55.000

L'art. 22 della legge n. 135/2012 prevede che *“le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 continuano ad applicarsi, nel limite di ulteriori 55.000 soggetti, ancorchè maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31.12.2011”*

Per l'attuazione della salvaguardia degli ulteriori 55.000 lavoratori è prevista l'adozione, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione di legge (15 agosto 2012), di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.





I “salvaguardati” nel limite di 55.000

Lavoratori
interessati

- a) **lavoratori collocati in mobilità** (40.000 soggetti) sulla base di accordi stipulati in sede governativa entro il 31.12.2011, anche se alla data del 4.12.2011 non risultavano collocati in mobilità. In caso di mobilità ordinaria il diritto a pensione, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011, deve essere maturato entro il periodo di fruizione dell'indennità. Per questi lavoratori continua ad applicarsi la disciplina in materia di mobilità in vigore al 31.12.2011, con particolare riguardo alla durata.
- b) **1.600 lavoratori** non ancora titolari della **prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore** alla data del 4.12.2011, ma per i quali il diritto all'accesso ai fondi era previsto da accordi stipulati alla data del 4.12.2011 e ferma restando la permanenza nel fondo fino al 62° anno di età.



I “salvaguardati” nel limite di 55.000

c) lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione alla data del 4.12.2011 (7.400 soggetti) e che perfezionano la decorrenza della pensione, secondo la disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011, nel periodo compreso fra il 24° e il 36° mese successivo al 6.12.2011 (entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011)

Lavoratori
interessati



d) lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31.12.2011 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del c.p.c., o in ragione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulate dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale e che perfezionano la decorrenza della pensione, secondo la disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011, nel periodo compreso fra il 24° e il 36° mese successivo al 6.12.2011 (entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011)





I lavoratori “salvaguardati”

Categorie di lavoratori che rientrano nel limite di 65.000 unità

Categorie di lavoratori che rientrano nel limite di 55.000 unità

Tipologia dei lavoratori in deroga	Limite numerico	
	DM 1.6.2012	DM da adottare*
Lavoratori in mobilità ordinaria	25.590	40.000
Lavoratori in mobilità lunga	3.460	
Lavoratori con prestazione dei fondi di solidarietà	17.710	1.600
Autorizzati al versamento volontario della contribuzione	10.250	7.400
Lavoratori dipendenti pubblici in esonero dal servizio	950	0
Lavoratori in congedo straordinario per figli con handicap	150	0
Lavoratori con accordo all'esodo cessati entro il 31.12.2011	6.890	6.000
Totale lavoratori derogati nel limite delle risorse	65.000	55.000

* La ripartizione quantitativa tra le diverse categorie è quella indicata nella relazione tecnica



I lavoratori “salvaguardati”

I requisiti per il diritto al pensionamento



I lavoratori “salvaguardati”

I requisiti per il diritto a pensione

I lavoratori “salvaguardati” potranno accedere al pensionamento sulla base dei requisiti e della disciplina delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni in legge n. 214/2011, anche se maturati successivamente al 31.12.2011

La salvaguardia riguarda sia il pensionamento di vecchiaia che quello di anzianità



I lavoratori “salvaguardati”

Il diritto a pensione prima del DL 201/2011

All'entrata in vigore del DL n. 201/2011 (6.12.2011) erano già state introdotte alcune rilevanti modifiche in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici dalle leggi n. 122/2010, n. 111/2011 e n. 148/2011. Tali norme, in particolare, avevano previsto:

- L'innalzamento dell'età pensionabile delle lavoratrici iscritte all'ex Inpdap;
- L'innalzamento graduale dell'età delle lavoratrici iscritte all'ago, alla gestione separata e ai fondi sostitutivi;
- Il regime delle decorrenze mobili o a scorrimento;
- L'adeguamento automatico dell'età in relazione alla speranza di vita.





I lavoratori “salvaguardati”

Il diritto a pensione prima del DL 201/2011: innalzamento età pensionabile delle lavoratrici

L'età per la pensione di vecchiaia delle lavoratrici dipendenti delle pubbliche amministrazioni iscritte all'ex Inpdap da 61 anni, nel 2011, era stata innalzata a 65 anni dal 1°.1.2012.

Per le lavoratrici del settore privato (dipendenti, autonome e parasubordinate) iscritte all'ago e ai fondi sostitutivi, l'età pensionabile aumentava gradualmente da 60 a 65 anni

Anno	Innalzamento (mesi)	Età (anni e mesi)	Anno	Innalzamento (mesi)	Età (anni e mesi)
2014	1	60 e 1	2021	6	62 e 9
2015	2	60 e 3	2022	6	63 e 3
2016	3	60 e 6	2023	6	63 e 9
2017	4	60 e 10	2024	6	64 e 3
2018	5	61 e 3	2025	6	64 e 9
2019	6	61 e 9	2026	3	65
2020	6	62 e 3			





I lavoratori “salvaguardati”

La pensione di vecchiaia prima del DL 201/2011: innalzamento dell'età delle lavoratrici con gli adeguamenti

L'età pensionabile delle lavoratrici iscritte all'Ago alla gestione separata e alle forme sostitutive**

Anno	Adeguamento attesa di vita (mesi)	Innalzamento graduale (mesi)	Età pensionabile (anni e mesi)	Età effettiva alla decorrenza		Maturano età pensionabile le nate entro il
				Dipendenti (anni e mesi)	Autonome (anni e mesi)	
2011	-	-	60	61	61 e 6	31.12.1951
2012	-	-	60	61	61 e 6	31.12.1952
2013	3	-	60 e 3	61 e 3	61 e 9	30.09.1953
2014	-	1	60 e 4	61 e 4	61 e 10	31.08.1954
2015	-	2	60 e 6	61 e 6	62	30.06.1955
2016	4*	3	61 e 1*	62 e 1*	62 e 7*	30.11.1955
2017	-	4	61 e 5*	62 e 5*	62 e 11*	31.07.1956
2018	-	5	61 e 10*	62 e 10*	63 e 4*	28.02.1957
2019	4*	6	62 e 8*	63 e 8*	64 e 2*	30.04.1957

*gli incrementi per l'adeguamento alla speranza di vita non sono valori definitivi ma delle stime

**interessa le lavoratrici iscritte all'ago (fpld e gestioni autonome), alla gestione separata e ai fondi sostitutivi.



I lavoratori “salvaguardati”

La pensione di vecchiaia prima del DL 201/2011

Pensioni di vecchiaia – sistema retributivo o misto					
Anno	Anzianità contributiva	Adeguamento alla speranza di vita (mesi)	Donne		Uomini
			Ago e Fondi sostitutivi***	ex Inpdap	Tutti
			Età pensionabile	Età pensionabile	Età pensionabile
2011	20 anni**	-	60 anni	61 anni	65 anni
2012		-	60 anni	65 anni	65 anni
2013		3 mesi	60 anni e 3 mesi	65 anni e 3 mesi	65 anni e 3 mesi
2014		-	60 anni e 4 mesi	65 anni e 3 mesi	65 anni e 3 mesi
2015		-	60 anni e 6 mesi	65 anni e 3 mesi	65 anni e 3 mesi
2016		4 mesi*	61 anni e 1 mese*	65 anni e 7 mesi*	65 anni e 7 mesi*
2017		-	61 anni e 5 mesi*	65 anni e 7 mesi*	65 anni e 7 mesi*
2018		-	61 anni e 10 mesi*	65 anni e 7 mesi*	65 anni e 7 mesi*
2019		4 mesi*	62 anni e 8 mesi*	65 anni e 11 mesi*	65 anni e 11 mesi*

*gli incrementi per l'adeguamento alla speranza di vita non sono valori definitivi ma delle stime

**il requisito contributivo di 20 anni poteva essere ridotto fino ad almeno 15 anni (Dlgs n. 503/1992)

***per le lavoratrici iscritte all'ago (fpld e gestioni autonome), ai fondi sostitutivi era in vigore l'innalzamento graduale dell'età fino a raggiungere quella prevista per gli uomini



I lavoratori “salvaguardati”

Il diritto a pensione prima del DL 201/2011

Le deroghe del Dlgs n. 503/1992

Mantenimento del requisito contributivo di 15 anni per l'accesso a pensione di vecchiaia per:

- i lavoratori (dipendenti e autonomi) che avevano già raggiunto 15 anni di contributi al 31.12.1992
- I lavoratori (dipendenti e autonomi) autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 31.12.1992
- i lavoratori dipendenti con almeno 25 anni di anzianità assicurativa, occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare

Requisito contributivo personalizzato, comunque non inferiore a 15 anni, per i lavoratori dipendenti che al 1992 hanno maturato un'anzianità contributiva tale che, pur se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese di compimento dell'età pensionabile non raggiungono il nuovo requisito contributivo (20 anni dal 2001)



I lavoratori “salvaguardati”

Il diritto a pensione prima del DL 201/2011

Pensioni di vecchiaia – sistema contributivo (primo contributo dopo 1.1.96 o optanti)						
Anno	Anzianità contribut.	Adeguaam. speranza di vita (mesi)	Donne**			Uomini
			Ago e Fon. Sostit.	ex Inpdap	Condizioni	Tutti
			Età (anni e mesi)	Età (anni e mesi)		Età (anni e mesi)
2011	5 anni di contributi effettivi	-	60	61	Per conseguire la pensione prima di 65 anni l'importo non deve essere inferiore a 1,2 volte l'AS	65
2012		-	60	65		65
2013		3	60 e 3	65 e 3		65 e 3
2014		-	60 e 4	65 e 3		65 e 3
2015		-	60 e 6	65 e 3		65 e 3
2016		4*	61 e 1*	65 e 7*		65 e 7*
2017		-	61 e 5*	65 e 7*		65 e 7*
2018		-	61 e 10*	65 e 7*		65 e 7*
2019		4*	62 e 8*	65 e 11*		65 e 11*

*gli incrementi per l'adeguamento alla speranza di vita non sono valori definitivi ma delle stime

**le lavoratrici madri possono anticipare l'età pensionabile di 4 mesi per ogni figlio (max 1 anno) oppure avere l'aumento del coefficiente di trasformazione di 1 anno se 1 o 2 figli o di 2 anni se 3 o più figli



I lavoratori “salvaguardati”

Il diritto a pensione prima del DL 201/2011

Pensioni di anzianità con “quota” – somma contributi ed età							
Anno	Incremento età per aspettativa di vita (mesi)	Dipendenti privati e pubblici			Autonomi		
		Età minima (anni e mesi)	Contributi minimi (anni)	Quota	Età minima (anni e mesi)	Contributi minimi (anni)	Quota
2011	--	60	35	96	61	35	97
2012	--	60	35	96	61	35	97
2013	3	61 e 3	35	97 e 3	62 e 3	35	98 e 3
2014	--	61 e 3	35	97 e 3	62 e 3	35	98 e 3
2015	--	61 e 3	35	97 e 3	62 e 3	35	98 e 3
2016	4*	61 e 7*	35	97 e 7*	62 e 7*	35	98 e 7*
2017	--	61 e 7*	35	97 e 7*	62 e 7*	35	98 e 7*
2018	--	61 e 7*	35	97 e 7*	62 e 7*	35	98 e 7*
2019	4*	61 e 11*	35	97 e 11*	62 e 11*	35	98 e 11*

**gli incrementi per l'adeguamento alla speranza di vita non sono valori definitivi ma delle stime*



I lavoratori “salvaguardati”

Il diritto a pensione prima del DL 201/2011

Pensioni di anzianità in deroga al requisito delle quote

Anzianità contributiva	Età anagrafica	
	Dipendenti	Autonomi
35 anni	57 anni	58 anni

Lavoratori beneficiari:

- I lavoratori **autorizzati alla prosecuzione volontaria** antecedentemente al 20.7.2007
- Nel limite di **10.000** unità, i lavoratori:
 - **collocati in mobilità** ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni, licenziati da imprese ubicate nelle Aree del Mezzogiorno, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 1° marzo 2004, che maturano il diritto nel periodo di fruizione della mobilità
 - **destinatari dei fondi di solidarietà di settore** per accordi sindacali già intervenuti, alla data del 1° marzo 2004
- Nei limiti di ulteriori **5.000** unità i **lavoratori ammessi alla mobilità ordinaria** per effetto di accordi stipulati entro il 15 luglio 2007 da aziende ubicate sull'intero territorio nazionale che maturano il diritto nel periodo di fruizione della mobilità
- Lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi della legge n. 296/2006 (6.000 lavoratori)





I lavoratori “salvaguardati”

Il diritto a pensione prima del DL 201/2011

Pensioni di anzianità con la sola anzianità contributiva, indipendentemente dall'età

Anno	Requisito di anzianità contributiva
Dal 2011 in poi	40 anni



I lavoratori “salvaguardati”

Il diritto a pensione prima del DL 201/2011

**Il regime delle
decorrenze:
finestra
mobile o a
scorrimento**

Dipendenti pubblici: dopo 12 mesi (giorno successivo) dalla data di maturazione dei requisiti

Dipendenti privati: dopo 12 mesi (1° giorno del mese successivo) dalla data di maturazione requisiti

Lavoratori autonomi: dopo 18 mesi (1° giorno del mese successivo) dalla data di maturazione requisiti

Sono esclusi dall'applicazione della finestra mobile, nel limite di n. **10.000** beneficiari:

- Lavoratori in mobilità ordinaria in base ad accordi stipulati entro il 30.04.2010;
- lavoratori in mobilità lunga in base ad accordi stipulati entro il 30.04.2010 (compreso i lavoratori ultracinquantenni di cui alla legge n. 127/2006);
- titolari di assegni straordinari a carico dei fondi di solidarietà di settore (credito e assicurazioni).





I lavoratori “salvaguardati”

Il diritto a pensione prima del DL 201/2011

Le pensioni di anzianità con 40 anni di contributi indipendentemente dall'età

Il regime delle decorrenze: finestra mobile o a scorrimento



Anno di maturazione dei 40 anni di contributi	Decorrenza della pensione	
	Periodo di attesa dalla data di maturazione dei 40 anni	
	Dipendenti	Autonomi
2011	12 mesi	18 mesi
2012	13 mesi	19 mesi
2013	14 mesi	20 mesi
2014	15 mesi	21 mesi

Sono **esclusi** dal posticipo del pensionamento (continuano ad andare in pensione dopo 12/18 mesi) nel limite di **5.000 beneficiari** i lavoratori:

- in mobilità ordinaria e lunga in base ad accordi antecedenti il 30.6.2011
- titolari di assegni straordinari a carico dei fondi di solidarietà di settore (credito e assicurazioni) alla data del 17.7.2011.



I lavoratori “salvaguardati”

Il diritto a pensione prima del DL 201/2011

L'adeguamento dell'età in relazione all'incremento della speranza di vita accertata dall'Istat era previsto per:

- l'età pensionabile per il diritto alla pensione di vecchiaia;
- l'età per il diritto alla pensione di anzianità con la “quota”;
- l'età anagrafica per il diritto all'assegno sociale.

Il primo adeguamento (max di 3 mesi) era previsto dal 1° gennaio 2013, i successivi a cadenza triennale (2016, 2019, ...).

Sono esclusi dall'adeguamento solo i lavoratori che all'età pensionabile perdono il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa



I lavoratori “salvaguardati”

L'adeguamento dei requisiti in relazione alla speranza di vita

Il decreto legge n. 201/2011, modificando la disposizione originaria (art. 12, comma 12-bis, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010), ha esteso il meccanismo di **adeguamento automatico dei requisiti di accesso a pensione in relazione all'incremento della speranza** di vita accertato dall'Istat **anche alle pensioni che si conseguono con il solo requisito contributivo indipendentemente dall'età anagrafica.**

Lo stesso decreto legge (art. 24, ultimo periodo del comma 15) prevede che: *Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma (derogati) che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12 del presente articolo (adeguamento automatico).*



I lavoratori “salvaguardati”

L'adeguamento dei requisiti in relazione alla speranza di vita

L'Inps (messaggio Inps n. 13343 del 9.8.2012) precisa che nei confronti dei soggetti salvaguardati trovano comunque applicazione le disposizioni in materia di adeguamento degli incrementi alla speranza di vita e che **in ogni caso**, dal 1° gennaio 2013, i requisiti anagrafici o contributivi per perfezionare il diritto ai trattamenti pensionistici dei lavoratori c.d. salvaguardati vanno incrementati di 3 mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di 0,3 unità.



I lavoratori “salvaguardati”

L'adeguamento dei requisiti in relazione alla speranza di vita

Precisa ancora l'Inps nel messaggio n. 13343/2012:

“Va poi evidenziata la particolare situazione, già segnalata in sede ministeriale, dei lavoratori collocati in mobilità ordinaria che, per effetto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti pensionistici, potrebbero perfezionare gli stessi oltre il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria.

Al riguardo si precisa che, in esito agli approfondimenti ministeriali, è stato stabilito che, con specifici interventi, detti lavoratori, cessati entro il 31 dicembre 2011, rientreranno tra i destinatari della salvaguardia.

Tali interventi non riguardano i lavoratori collocati in mobilità ordinaria e cessati dal 1° gennaio 2012.”



I lavoratori “salvaguardati”

L'adeguamento dei requisiti in relazione alla speranza di vita

Abbiamo sempre sostenuto che l'adeguamento non deve essere applicato ai lavoratori salvaguardati che accedono a pensione con l'anzianità contributiva di 40 anni, indipendentemente dall'età.

La normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge n. 214/2011, prevedeva che il diritto a pensione di anzianità, indipendentemente dall'età, si continuava a maturare con il requisito contributivo di 40 anni anche successivamente al 1° gennaio 2012.

Le pensioni liquidate sulla base dei 40 anni erano soggette esclusivamente al prolungamento del periodo di attesa, da 12 a 15 mesi per i dipendenti e da 18 a 21 mesi per i lavoratori autonomi.





I lavoratori “salvaguardati”

L'adeguamento dei requisiti in relazione alla speranza di vita

L'Inps, anche su nostre pressioni, ha chiesto il parere al Ministero del lavoro, proponendo una soluzione positiva agli interessati, sulla problematica relativa all'applicabilità delle disposizioni in materia di adeguamento agli incrementi della speranza di vita nei confronti dei lavoratori c.d. salvaguardati che accedono alla pensione di anzianità con 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età anagrafica in base ai requisiti vigenti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 201/2011.

Il Ministero con nota del 13/08/2012 n. 29/0004427/P ha espresso il parere:

“..la tesi sostenuta da codesto Istituto è quella secondo cui l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita del requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica, in quanto disposto dall'art. 24, comma 12, del D.L. n. 201/2011, non possa trovare applicazione nei confronti dei soggetti che continuano ad accedere al pensionamento sulla base delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto legge.

Segue 

I c.d. “salvaguardati” (leggi n. 214/2011, 14/2012, 135/2012)





I lavoratori “salvaguardati”

L'adeguamento dei requisiti in relazione alla speranza di vita

Al riguardo, come condivisibilmente sostenuto dalla competente Direzione Generale di questo Ministero, la ricostruzione normativa sostenuta da codesto Istituto, che **presuppone comunque l'applicazione dei posticipi delle decorrenze di un mese nel 2012, due mesi nel 2013 e 3 mesi nel 2014 appare plausibile, purchè l'ultimo periodo del comma 15 venga interpretato come una mera sottolineatura atta a ribadire che il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita vigente al 31.12.2011 (applicabile ai requisiti di età per la pensione di vecchiaia ed ai valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva per quella di anzianità) opera comunque per i soggetti di cui al comma 15, che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2012.**

Si ritiene del resto, che la soluzione interpretativa qui condivisa appaia quella maggiormente plausibile sulla base dell'evidente carattere di specialità (rectius di eccezionalità) che deve essere riconosciuta alla disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 15 dell'articolo 24 del D.L. n. 201/2011 rispetto alla disposizione di generale applicazione di cui al comma 12 del medesimo articolo 24.”



I lavoratori “salvaguardati”

L'adeguamento dei requisiti in relazione alla speranza di vita

Considerazioni:

L'Inps nel messaggio del **9.8.2012** precisa che a seguito degli approfondimenti ministeriali è stato stabilito che i lavoratori in mobilità ordinaria cessati entro il 31.12.2011 e che **per effetto dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita potrebbero perfezionare i requisiti per il pensionamento oltre il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità ordinaria rientreranno, con specifici interventi, tra i salvaguardati.**

Il Ministero del lavoro con il parere del **13.8.2012** (successivo al messaggio Inps) ha precisato che nei confronti dei lavoratori c.d. **salvaguardati che accedono alla pensione di anzianità con 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età anagrafica** in base ai requisiti vigenti prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, **non trova applicazione il meccanismo di adeguamento alla speranza di vita.**

Siamo in attesa di ulteriori chiarimenti da parte dell'Inps





I lavoratori “salvaguardati”

Il monitoraggio e i criteri di selezione dei 65.000 beneficiari




I lavoratori “salvaguardati”

Il monitoraggio delle domande di pensione dei lavoratori che intendono accedere al pensionamento sulla base dei requisiti vigenti prima del decreto 201/2011, viene effettuato dall’Inps.

Raggiunto il limite stabilito (il primo limite è di 65.000 beneficiari ripartiti numericamente in base alla categoria di appartenenza) le ulteriori domande di pensionamento, sulla base dei requisiti previgenti, non saranno prese in esame.

L’Inps ha predisposto un piano operativo per monitorare il numero dei lavoratori potenziali beneficiari della salvaguardia che saranno oggetto della successiva verifica ai fini della certificazione del diritto a pensione con il beneficio della salvaguardia.

Il flusso procedurale di gestione della salvaguardia illustrato dall'Inps





I lavoratori “salvaguardati”

Nelle liste sono stati inseriti i soggetti appartenenti alle seguenti tipologie:

- lavoratori in mobilità ordinaria e lunga, già cessati alla data del 4.12.2011;
- titolari di assegno straordinario a carico di Fondi di solidarietà con decorrenza anteriore a gennaio 2012. I titolari di prestazione da data successiva saranno monitorati con altre modalità (previsto messaggio);
- autorizzati ai versamenti volontari anteriormente alla data del 4.12.2011 con almeno un contributo accreditato o accreditabile alla data del 6.12.2011 e con diritto ad accedere al pensionamento, secondo le disposizioni vigenti prima del 6.12.2011, con decorrenza compresa entro il 6 dicembre 2013.

Sono stati, inoltre, caricati i nominativi dei lavoratori cessati in base ad accordi individuali o collettivi alla data del 31.12. 2011 individuati a livello centrale. Per tali lavoratori, anche se già presenti nelle liste, sarà possibile procedere alla successiva verifica solo dopo l'accoglimento da parte delle Commissioni istituite presso le DTL.





I lavoratori “salvaguardati”

Le seguenti tipologie di lavoratori devono presentare domanda alle Direzioni territoriali del lavoro entro il 21 novembre 2012 :

- lavoratori che, alla data del 4.12.2011, hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio;
- lavoratori che, alla data del 31.10.2011, risultano in congedo per assistere figli con disabilità i quali maturino, entro 24 mesi dalla data di inizio del congedo, il requisito contributivo per l'accesso a pensione di anzianità con 40 anni di contributi;
- lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31.12.2011, in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.



I lavoratori “salvaguardati”

La documentazione da allegare alle domande

- **I dipendenti pubblici in esonero dal servizio**, devono corredare la domanda con una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al provvedimento di esonero con l'indicazione degli estremi del provvedimento;
- **I lavoratori in congedo per assistere i figli con disabilità**, devono corredare la domanda con una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al provvedimento di congedo con l'indicazione degli estremi del provvedimento;
- **I lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro in base ad accordi individuali o collettivi di incentivo all'esodo** devono corredare la domanda con copia dell'accordo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro.



I lavoratori “salvaguardati”

Le domande vanno presentate alle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti in base alla residenza dei lavoratori ad **eccezione** delle domande presentate dai soggetti cessati in ragione di accordi individuali anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del c.p.c., nel qual caso è competente la Direzione Territoriale del lavoro dove è stato sottoscritto l'accordo.

Le decisioni di accoglimento delle domande da parte delle Commissioni appositamente istituite presso le DTL verranno comunicate alle competenti sedi INPS con tempestività, anche con modalità telematica.

In caso di diniego il lavoratore può chiedere il riesame entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento alla Direzione Territoriale del Lavoro.



I lavoratori “salvaguardati”

I criteri ordinatori del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato alle diverse categorie di lavoratori

Per i lavoratori in mobilità ordinaria e lunga, titolari di assegno straordinario a carico dei fondi di solidarietà, autorizzati vv, cessati entro il 31.12.2011 sulla base di accordi individuali o collettivi all’esodo, il criterio è quello della **data di cessazione del rapporto di lavoro**.

Per i lavoratori in esonero dal servizio, il criterio ordinatorio è quello della **data di inizio dell’esonero dal servizio**.

Per i lavoratori in congedo straordinario per assistere figli con disabilità, in assenza di specifiche previsioni, verranno inclusi nel monitoraggio i **soggetti più prossimi al perfezionamento del diritto al pensionamento**.



I lavoratori “salvaguardati”

Cosa devono fare i potenziali beneficiari nella prima fase:

- in caso di mancato inserimento nelle liste, devono verificare la sussistenza delle condizioni di accesso alla salvaguardia e chiedere all’Inps l’inserimento della posizione nell’applicativo MONITORAGGIO 65MILA;
- i lavoratori cessati in base ad accordi individuali e collettivi, quelli in esonero dal servizio ed i lavoratori in congedo per figli con disabilità devono presentare domanda entro il 21.11.2012 alle competenti direzioni territoriali del lavoro;
- tutti i lavoratori interessati dalla salvaguardia devono verificare ed eventualmente aggiornare la propria posizione assicurativa.

